

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO
indi del vice presidente BISCARDI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE Zecchino Pag. 2, 5, 7
BUCCIARELLI (Progr.-Feder.) 4, 6
PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e
ambientali 3, 4, 5 e passim

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- BISCARDI 16, 17
- ZECCHINO 13
SCAGLIOSO (Progr.-Feder.), relatore alla Commissione 13, 16

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Zecchino Pag. 7, 11
BUCCIARELLI (Progr.-Feder.) 12
MAFFINI (Lega Nord) 11
PAGANO (Progr.-Feder.) 13
PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e
ambientali 12, 13
PRESTI (AN), relatore alla Commissione ... 7, 13

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

Presidenza del presidente ZECCHINO

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è della senatrice Bucciarelli.

BUCCIARELLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che risulta imminente la pubblicazione del bando di concorso per ispettori storici dell'arte ed archeologi, primo gradino del ruolo del personale tecnico del Ministero per i beni culturali e ambientali, corrispondente all'ottavo livello di impiego nella pubblica amministrazione;

che nel bando suddetto non viene più richiesta, come in passato, la specializzazione post-laurea come requisito fondamentale, essendo ritenuta sufficiente la sola laurea in lettere o beni culturali e, forse, il diploma di magistero e del DAMS, senza peraltro alcuna specificazione relativa all'indirizzo di studio;

che occasione di questo cambiamento è stata la nuova normativa per le assunzioni nel pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994), secondo il quale (articolo 2, comma 6) si prescrive il diploma di laurea come sola condizione per accedere all'ottavo livello della pubblica amministrazione;

che il bando di concorso in elaborazione comporterà di fatto la ridefinizione (la cancellazione?) del profilo professionale dei tecnici - storici dell'arte ed archeologi - nel Ministero per i beni culturali, una riscrittura che si fonda sulla definitiva messa in mora degli studi di storia dell'arte e di archeologia, come indispensabili percorsi formativi per la conoscenza e la conservazione del patrimonio artistico ed archeologico;

che, se il bando di concorso fosse approvato e pubblicato nei termini esposti, anche una persona che non avesse sostenuto nel corso della carriera universitaria un solo esame di storia dell'arte o di archeologia potrebbe accedere a ruoli essenziali nella gestione dei beni culturali, in modo da sancire, nella sostanza, l'assoluta inutilità di una formazione specifica nei campi dell'archeologia e della storia dell'arte;

che per insegnare storia dell'arte nella scuola secondaria superiore si richiede che il candidato abbia nel suo *curriculum* universitario almeno un esame di storia dell'arte, mentre d'ora in poi per la gestione

dei beni culturali non sarebbe necessario neanche questo requisito minimo;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 stabilisce che già l'accesso ai ruoli di «collaboratore storico dell'arte» ed «archeologo» (settimo livello di qualifica funzionale) sia condizionato alla frequenza di un corso di specializzazione, rispettivamente «della durata di almeno un anno» e «biennale», laddove per accedere al ruolo tecnico di «storico dell'arte» o «archeologo» (ottavo livello) si richiede il conseguimento del diploma di specializzazione in storia dell'arte («almeno biennale») o in archeologia, mentre l'intervento attuale segnerebbe una inversione di tendenza sconcertante e del tutto priva di senso, dal momento che il diploma di specializzazione, conseguito da numerosi studenti ed anche - spesso con notevole sacrificio personale - da dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali, risulterebbe di conseguenza non più necessario;

che tutto questo avviene, tra l'altro, mentre sono ormai arrivati a concludere il loro ciclo di studi i primi allievi delle facoltà di conservazione di beni culturali, facoltà universitarie create con lo scopo di formare un personale tecnico qualificato alla gestione dell'enorme - ancora non per molto - patrimonio storico-artistico ed archeologico di questo paese, al punto che ci si domanda con quale coerenza di intenti si sia favorita la creazione di una linea di studi specificamente orientata alla conservazione, quando poi si opera per disconoscerne così platealmente la peculiarità d'indirizzo;

che se effettivamente il testo del bando di concorso dovesse essere formalizzato in questi termini sarebbe perciò formalizzato anche un autentico stravolgimento dell'attività del Ministero per i beni culturali e ambientali,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in ordine all'esigenza di salvaguardare la specificità del Ministero per i beni culturali e ambientali salvaguardando per ciò stesso la specificità dei tecnici preposti alla tutela e conservazione;

se a tal fine non ritenga indispensabile mantenere, per l'accesso al ruolo degli ispettori storici dell'arte ed archeologi, il requisito del diploma di specializzazione post-laurea in lettere con espresso riferimento all'indirizzo archeologico o storico-artistico;

se non ritenga più in generale indispensabile reagire alla tendenza che vede frustrate le competenze tecniche e professionali dei funzionari di settore, mentre favorisce la confusione di profili e competenze fra personale specializzato e personale amministrativo, confusione che appare tra l'altro contraria ad ogni logica di razionalizzazione e produttività nella gestione del personale stesso.

(3-00253)

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. La senatrice Bucciarelli ha interrogato il Ministro in merito al prossimo concorso di accesso alla carriera di ispettori storici dell'arte e di archeologi, livello che corrisponde al primo gradino del ruolo del personale tecnico del Ministero. L'interrogazione era motivata dalla preoccupazione che per l'ac-

cesso a tale concorso fosse ritenuto sufficiente il semplice possesso della laurea in lettere o in beni culturali. Posso assicurare la senatrice Bucciarelli, unitamente a tutti gli altri colleghi, che il bando di concorso (che è in bozza e che uscirà entro il prossimo mese) prevede per coloro che vogliono accedere alla carriera di archeologo o di storico dell'arte nelle sovrintendenze italiane, oltre al requisito della laurea, anche la frequenza di almeno un biennio (con tutti gli esami superati) di un corso di specializzazione in archeologia o in storia dell'arte, ovvero il conseguimento di un dottorato di ricerca equivalente.

Mi auguro che questa risposta soddisfi la richiesta della senatrice Bucciarelli.

BUCCIARELLI. Signor Ministro, premesso che la sua risposta soddisfa la mia richiesta, vorrei sottolineare che, pochi giorni dopo la presentazione della presente interrogazione, alla Camera dei deputati ne è stata depositata una perfettamente identica, per la quale però è stata richiesta la risposta scritta. Era l'ottobre del 1994, e dopo appena un mese l'allora ministro Fisichella forniva la relativa risposta scritta. Se mi è consentito esprimermi con molta umiltà, ritengo che in presenza di più interrogazioni concernenti un medesimo argomento - ferma restando la maggiore difficoltà di calendarizzazione delle interrogazioni a risposta orale - il Governo dovrebbe assicurare una risposta in tempi equivalenti a questi analoghi strumenti ispettivi.

Vi è poi un'altra questione che vorrei sottolineare. Premesso che nel caso specifico considero la risposta all'interrogazione esaustiva, rilevo l'opportunità di procedere ad una rapida revisione dei titoli di accesso a livelli di carriera strategici nel settore dei beni culturali e ambientali. Poiché la recente normativa approvata in tale materia riconosce alcuni margini di autonomia alle differenti amministrazioni, ferma restando la specificità delle stesse, emergono alcuni gravi problemi. Ad esempio, nel prosieguo dei nostri lavori, visto che non se ne è mai presentata l'occasione, sarebbe opportuno fare una riflessione sull'elevato numero dei laureandi in beni culturali, che nutrono forti aspettative di impiego nel settore culturale. Dal momento che purtroppo molte di queste aspettative rischiano di rimanere deluse, bisognerebbe esprimere una valutazione su questi nuovi profili formativi onde assicurare loro i necessari sbocchi professionali. Bisogna essere attenti a questo mondo giovanile che sta per inserirsi nella realtà lavorativa carico di aspettative che potrebbero invece essere disattese. Visto che questi nuovi profili professionali non sono stati nemmeno sottoposti a verifica, vorrei che la Commissione esprimesse una propria valutazione sulla congruità dei *curricula* necessari per l'accesso al settore dei beni culturali.

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. Senatrice Bucciarelli, purtroppo la situazione è in confuso e caotico movimento e ciò che più rammarica è che le stesse università litighino tra di loro. I rettori, i presidi di facoltà di lettere e i responsabili delle scuole speciali per i beni culturali, che dovrebbero addivenire ad un accordo, sono ancora molto lontani dal raggiungerlo. Assicuro comunque l'impegno del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che, nella riunione prevista per domani, esaminerà, tra l'altro, la definizione del *curriculum*

necessario per l'accesso al Ministero per i beni culturali e ambientali. Verranno definiti i profili formativi ottimali dell'archeologo, dello storico dell'arte, del bibliotecario, eccetera. Il Governo però non può sostituirsi all'università che deve costituire il luogo di definizione dei *curricula*. Purtroppo, mentre il Ministero lavora sul proprio versante, le università si azzuffano tra loro. Mi riservo comunque di riferire in merito non appena avrò acquisito ulteriori elementi di valutazione.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dei senatori Bucciarelli e Scaglioso.

BUCCIARELLI, SCAGLIOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che una sentenza del Consiglio di Stato ha posto una sospensiva alla procedura di esproprio dei 50 ettari di terreno in cui è situato il bacino del porto di Traiano nell'ambito della zona archeologica di Ostia Antica (Roma);

che si tratta di un'area di straordinario interesse che è assolutamente necessario acquisire al demanio e quindi alla tutela e alla valorizzazione pubblica e che lo stesso Ministro per i beni culturali e ambientali professor Antonio Paolucci ha definito «il più grande esempio di ingegneria idraulica della Roma imperiale, un'opera la cui importanza è paragonabile a quella del Colosseo e del Palatino»;

che la ritardata acquisizione potrebbe compromettere il finanziamento FIO di 10 miliardi indispensabili alla realizzazione del parco archeologico-naturalistico elaborato dalla soprintendenza archeologica di Ostia;

che all'interno della compagine governativa si sono manifestate differenti valutazioni in ordine all'opportunità dell'esproprio dell'area e alla sua destinazione a parco archeologico,

si chiede di sapere:

quale sia effettivamente la posizione del Governo, che si auspica coincida senza riserve nè remore con quella pubblicamente espressa dal ministro Paolucci;

quali indispensabili azioni di sollecito si intenda intraprendere perchè l'Avvocatura dello Stato difenda, con più determinazione di quella mostrata finora, la causa dell'acquisizione dell'area alla fruizione pubblica.

(3-00610)

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. Si tratta di una interrogazione molto delicata e importante su un argomento che considero assolutamente fondamentale e sul quale ho assunto pubblicamente posizione sui giornali. L'interrogazione presentata dalla senatrice Bucciarelli e dal senatore Scaglioso riguarda l'area del porto di Traiano che si trova ad Ostia Antica, che per la sua straordinaria importanza è stata più volte oggetto di interesse da parte della stampa.

Come è noto, il porto di Traiano era un antico sistema portuale della Roma imperiale fatto costruire da Traiano tra la fine del primo e

l'inizio del secondo secolo dopo Cristo. Tale sito archeologico è attualmente una grande proprietà fondiaria romana dei duchi Cesarini Sforza. A suo tempo, è stato definito un validissimo progetto FIO, peraltro già finanziato, che destina tale area a parte di un parco archeologico costiero romano i cui confini partono da Ostia Antica, comprendendo lo stesso porto di Traiano e si estendono alle ville che costeggiano a sud di Ostia la costa laziale fino a Castel Porziano. È un progetto organico di parco costiero in cui l'aspetto ambientale e naturalistico deve coniugarsi con quello archeologico.

Relativamente a tale area, è stato elaborato, come dicevo, un progetto FIO, già finanziato, certamente necessario per l'importanza di questo grande parco archeologico, che è il più vasto d'Italia come dimensioni. Per il porto di Traiano in particolare, è stata prevista una procedura di esproprio che, a seguito di ricorso al TAR da parte degli attuali proprietari, è stata sospesa. Naturalmente abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato con molta determinazione; il giudizio di merito, quello su cui a questo punto contiamo, avrà luogo il 12 luglio prossimo. In tale data si valuterà presso il Consiglio di Stato la legittimità dell'esproprio per cinque miliardi, se ben ricordo, del cosiddetto porto di Traiano, che deve essere acquisito alla tutela ed alla proprietà pubblica.

Per far comprendere il ruolo e l'importanza di questo grande manufatto portuale, basti dire che gli archeologi paragonano il porto di Traiano al Colosseo. Il 15 giugno prossimo mi incontrerò con tutte le autorità interessate, cioè i direttori generali e i capi gabinetto dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'ambiente, per concordare un documento comune che ci sarà molto utile, anche per quanto riguarda il Dipartimento competente. In esso si definiranno i ruoli e le colleganze nella gestione del progetto da parte dei Ministeri. Tutto il comprensorio, vastissimo, bellissimo e prezioso, che va da Fiumicino fin quasi alla tenuta di Castelporziano, è un'area con problemi peculiari, che esige attenzioni non solo di tipo archeologico, ma anche di tipo naturalistico; vi sono infatti le pinete, le aree umide, gli animali eccetera. Si può prevedere - ed è questo l'obiettivo del progetto FIO - un uso congiunto, archeologico e naturalistico, di questo grande comprensorio.

Garantisco in merito tutto l'impegno e tutta la determinazione del Ministero, che assolutamente non può e non vuole perdere questa battaglia; ne facciamo veramente una questione di principio. Io stesso sui giornali mi sono impegnato di persona. Pertanto, confido molto sul giudizio di merito innanzi al Consiglio di Stato del 12 luglio prossimo.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, sono soddisfatta della risposta all'interrogazione; però, se mi posso permettere, vorrei fare un appunto al Ministro. Abbiamo seguito e apprezzato infatti le sue dichiarazioni, ma abbiamo avuto qualche timore che, come accade spesso quando esistono questi problemi, ci fosse, accanto alla volontà del suo Ministero, una volontà non molto compatta da parte del Governo rispetto a questa vicenda. Dalle tante esperienze di cui ognuno di noi è portatore sappiamo che molto spesso gli intendimenti, anche forti, di alcuni soggetti non sono sufficienti per far sì che si realizzino. La mia interrogazione, come lei avrà visto, era in realtà di sostegno, ma anche tesa a promuo-

vere attorno al Ministero per i beni culturali e ambientali una volontà più complessiva del Governo: non è solo interesse del Ministero per i beni culturali e ambientali, ma è un'esigenza prioritaria di questo Governo.

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. Le sue affermazioni mi sono di molto conforto; ne farò l'uso più efficace possibile. Mi fa piacere accorgermi, attraverso la sua interrogazione e quello che ha detto ora, che l'opinione, credo unanime, della vostra Commissione per quanto riguarda il recupero all'uso pubblico del porto di Traiano coincide con le posizioni del Governo e quindi del Ministero.

Credo sia un progetto che interessa tutta la cultura italiana e non dubito che vi sia l'appoggio di tutti. Per quanto riguarda l'attenzione del Governo a questo problema, non ne ho accennato al presidente Dini o in sede di Consiglio dei ministri; ne ho parlato però al ministro Baratta e so di avere la sua completa adesione. Pertanto, il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e quello per i beni culturali e ambientali marciano insieme per realizzare questo obiettivo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1613) ZECCHINO ed altri: *Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi», d'iniziativa dei senatori Zecchino, Biscardi, Scaglione, Presti, Abramonte, Bevilacqua, Binaghi, Doppio, Lorenzi, Merigliano, Magris, Brienza, Manieri e Passigli, e «Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali».

Come ricorderete, già nella precedente legislatura avevamo affrontato il tema della Discoteca di Stato; poichè tale materia può rientrare, essendovi una obiettiva connessione, nella discussione sull'autonomia di alcuni istituti del Ministero per i beni culturali, i due disegni di legge sono stati posti all'ordine del giorno congiuntamente. Se non ci sono osservazioni, resta stabilito che si procederà ad un esame congiunto.

Prego il senatore Presti di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

PRESTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1649, presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, comunicato alla Presidenza il 2 maggio 1995, giunge all'attenzione di

questa Commissione attraverso un doppio canale preferenziale, quello temporale e quello procedurale. Per quanto riguarda il primo, non c'è chi non veda la contiguità tra presentazione, assegnazione e discussione di tale disegno di legge; il secondo coincide con l'assegnazione dello stesso in sede deliberante, che consente un *iter* procedurale più rapido ma non per questo meno valido. Anzi, proprio perchè questa procedura investe la Commissione dell'altissima responsabilità di esitare una legge compiuta, da consegnare all'altro ramo del Parlamento senza l'ulteriore filtro del dibattito in Aula, il suo esame sarà ancora più approfondito.

Ma l'uno e l'altra, tempo e procedura, sono giustificati? È questo il frutto del desiderio di un Ministro di un Governo tecnico, al quale sono chiamate personalità di altissimo livello (anche se non esistono in realtà Governi tecnici), atteso che governare significa incidere nel tessuto vivo della nazione per indirizzare, modificare, mantenere, far progredire o, per disavventura, far regredire lo Stato, quindi significa fare politica nel senso più alto e nobile), di legare il suo nome ad un provvedimento o è il frutto di una moda che tende verso il privato e le privatizzazioni? Oggi non sempre si presta la doverosa attenzione, un'attenzione che definirei gelosa, ai beni dello Stato, che sono beni di tutti. Ma direi che nulla di ciò vi è in quanto ci stiamo accingendo a fare, se non nella misura legittima che spinge ad operare essendo attenti al dipanarsi e al mutare delle condizioni e avvertiti sulla realtà che ci circonda per essere artefici del divenire della politica, dell'economia e della cultura e perciò soggetti della storia.

Quanti - come tutti voi - sono stati attenti alla realtà dei beni culturali, avendola vissuta e subita talvolta come comuni cittadini, non potranno non convenire con quanto sinteticamente scriveva Roberto Dalla Rovere sui musei italiani romani, da sempre afflitti da una cronica incapacità di gestione e di valorizzazione del loro inestimabile patrimonio. Non è solo questione di mancanza di custodi, di orari assurdi e di sale troppo spesso chiuse. Il dibattito culturale e politico, che negli anni si è sviluppato, ha portato all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali (decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 617, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5), cui sono state attribuite le competenze in materie prima spettanti al Ministero della pubblica istruzione, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno e - fatte salve le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano - quelle previste dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali.

La legge n. 190 del 27 maggio 1975, recante norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma, si muove proprio lungo un asse che dall'istituzione di un Ministero autonomo per i beni culturali passa attraverso la dotazione di autonomia amministrativa e contabile alla Biblioteca nazionale, per tendere alla autonomia nell'offerta della fruizione dei beni culturali rendendo più efficiente il sistema dei musei, migliorandone l'accoglienza, modernizzandone le strutture, valorizzando le risorse scientifiche e le potenzialità didattiche, nonchè individuando le possibili occasioni di vantaggio anche economico. È questa la premessa del disegno di legge n. 1649, che si muove altresì nel solco del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

Sgombrato ogni dubbio sulla necessità e sull'utilità di procedere in tempi veloci e di accettare la procedura accelerata della sede deliberante, posso affermare che il disegno di legge si muove proprio nell'ottica di una politica non burocratica e quindi dell'autonomia della gestione delle strutture (cose di interesse artistico e storico le definisce la legge di tutela n. 1089 del 1º giugno 1939, riprendendo la dizione «cose mobili e immobili» dell'articolo 1, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363) e della fruizione dei beni stessi. E accanto a questo disegno di legge, approfondendo ed esplicitando, si muove il disegno di legge n. 1613, a firma dei senatori Zecchino ed altri, concernente la Discoteca di Stato, di cui parleremo fra poco.

Il disegno di legge n. 1649 prospetta l'opportunità di trasformare in organi del Ministero per i beni culturali e ambientali alcuni dei principali poli museali italiani (i musei di Brera di Milano e degli Uffizi di Firenze, la Galleria Borghese di Roma con il sistema delle gallerie pubbliche Spada, Corsini e Barberini, il museo di Capodimonte con gli appartamenti storici di Palazzo Reale di Napoli), dotandoli di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative alle attività svolte e a quelle di funzionamento, con la sola esclusione delle spese relative al trattamento economico del personale dei musei stessi. Il provvedimento prevede altresì l'attribuzione di autonomia contabile e amministrativa alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alla Discoteca di Stato di Roma (ed ecco il collegamento tra i due disegni di legge in titolo) e all'Archivio centrale dello Stato di Roma.

Agli istituti autonomi già previsti dalla citata legge sul Ministero per i beni culturali e ambientali (gli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche, per la patologia del libro e per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, il Museo delle arti e tradizioni culturali a cui si collegano il Museo delle arti e tradizioni popolari e il Museo nazionale di arte orientale, le Sovrintendenze speciali, il Museo delle antichità egizie di Torino, il Museo preistorico e la Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea di Roma, l'Istituto nazionale per la grafica in cui confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti) si aggiungono così questi altri istituti che, divenendo organi del Ministero, acquisiscono l'autonomia cui si è fatto cenno.

È davvero un'avventura affascinante poter offrire a questi poli museali (oltre alla Discoteca di Stato, alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e all'Archivio di Stato di Roma) la possibilità di sperimentare come un'autonomia funzionale e decisionale possa diventare utile per la fruizione di quei beni culturali di cui speriamo possano essere gelose in futuro, avendoli conosciuti, masse sempre più ampie di cittadini.

Passo ora ad illustrare alcuni punti specifici del disegno di legge n. 1649. Al comma 2 dell'articolo 1 si prevede che, con regolamento del Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo e contabile e del servizio di cassa. Poichè sono già emersi alcuni elementi chiari in tal senso (mi riferisco, ad esempio, alla già citata autonomia concessa alla Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma), lo schema adottato sembra essere ben avviato. In attesa della adozione del regolamento si applicano le disposizioni previste agli arti-

coli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e le disposizioni della legge n. 74 del 1981.

Nella relazione tecnica si quantifica la spesa indicata all'articolo 2 relativa all'adeguamento strutturale e funzionale dei musei, che ammonta in totale a 120 miliardi distribuiti negli anni. Per le spese di funzionamento è previsto invece uno stanziamento annuo di 1,9 miliardi a decorrere dal 1996 (articolo 1). In sede di prima applicazione si stima che le necessità possano essere le seguenti: 400 milioni per il Museo di Brera di Milano; 600 milioni per il Museo degli Uffizi di Firenze; 400 milioni per la Galleria Borghese di Roma; 500 milioni per il Museo di Capodimonte di Napoli. Tali disponibilità, quantificate nelle varie parti, sono distribuite negli anni in relazione alle necessità di funzionamento, di ristrutturazione e di riorganizzazione.

Prima di passare all'illustrazione del disegno di legge n. 1613, mi permetto di evidenziare alcune perplessità sorte via via (da cui l'accantonamento della relazione che avevo predisposto, fatto salvo il cappello iniziale: l'esposizione testè svolta, infatti, anche se meditata, è stata quasi interamente a braccio). Nutro alcune perplessità per quanto riguarda i modi con i quali i privati potranno inserirsi all'interno dei poli museali e mi chiedo in che modo potranno essere evitati non solo i conflitti di competenza, ma soprattutto il grave pericolo che i funzionari, gli impiegati e i tecnici dello Stato, attualmente di altissima qualificazione, diventino parte secondaria del Ministero per i beni culturali e ambientali. Da chi e in che modo saranno utilizzati questi soggetti, atteso che diverrà interlocutore privilegiato il privato che abbia ottenuto la possibilità di fornire certi servizi?

Sono perplessità che ritengo debbano e possano essere chiarite prima di poter giungere alla definizione della legge. E proprio al fine di eliminarne alcune mi permetto di chiedere fin d'ora che siano auditi quanto meno coloro i quali hanno mostrato una più forte sensibilità al problema e in particolare: l'associazione Bianchi Bandinelli, Italia nostra, l'Associazione nazionale tecnici per la tutela dei beni culturali e ambientali, il Sovrintendente per i beni ambientali e architettonici di Napoli (quest'ultimo soprattutto per quanto riguarda il collegamento tra Capodimonte e la Reggia, per il quale non ci sono orientamenti unanimi: molti ritengono infatti che sia un ibrido legare Capodimonte con la Reggia ed i beni, anche se Capodimonte è allocato nella Reggia stessa) e l'associazione Mecenate '90 (che potrebbe anche rappresentare non dico la controparte, ma la parte diligente per l'approfondimento delle possibilità di intervento nella futura gestione dei servizi per i beni culturali). Ciò ci consentirà di conoscere meglio i vari intendimenti affinché, superate le difficoltà, si possa procedere verso questa forma di autonomia che non deve tradursi in privatizzazione, fuggendo qualsiasi dubbio che, anziché tendere verso l'autonomia (o la sperimentazione della concessione dell'autonomia) dei poli cui abbiamo fatto cenno, si tenda invece verso la privatizzazione, che sarebbe veramente inaccettabile.

Ritengo che all'interno di questo disegno di legge possa trovare posto in veste di articoli aggiuntivi, con le necessarie correzioni per eliminare le sovrapposizioni, il disegno di legge n. 1613 presentato dal senatore Zecchino e da altri senatori, che mi sembra abbia una particolare

valenza, non soltanto perchè si inserisce nel criterio delle autonomie di cui abbiamo parlato, ma perchè coglie il senso di una evoluzione. Vorrei ricordare che la legge 3 gennaio 1929, n. 81, che convertiva in legge il regio decreto-legge del 10 agosto 1928, n. 2223, istituiva la Discoteca di Stato in Roma. Le finalità di tale istituto venivano poi meglio determinate e precisate dalla legge n. 130 del 18 gennaio 1934, la quale stabiliva che la Discoteca di Stato ha per scopo di raccogliere e ordinare sistematicamente, registrandolo in matrice, in dischi e con qualsiasi altro mezzo meccanico, tutto quanto nel campo dei suoni interessi la cultura scientifica, artistica e letteraria e, in modo particolare, i canti e i dialetti di tutte le regioni e le colonie d'Italia, le interpretazioni definitive delle opere principali dei maggiori compositori e poeti viventi, nonché tutto ciò che possa interessare gli studi di glottologia, zoologia, fisiologia e di storia.

Nella trasformazione della intitolazione da Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi del Ministero per i beni culturali e ambientali già si coglie l'evoluzione del senso stesso della legge. Nell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del provvedimento si propone di aggiungere al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, un articolo 18-*bis* il quale stabilisca che l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore ed audiovisive che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonché la produzione straniera sonora e audiovisiva considerata di particolare rilievo e interesse. Sono quindi regolamentati la gestione, la cura del catalogo, gli *standard* per la conservazione, eccetera.

In sostanza, ritengo condivisibile nel suo impianto complessivo il disegno di legge n. 1649, seppure con le precisazioni sopra esposte. Sono del parere che dalla discussione e dai suggerimenti che verranno da parte di tutti, oltre che dalle audizioni (se verrà accolta la mia richiesta in tal senso), possano scaturire non solo proposte migliorative, ma anche chiarimenti su dubbi e perplessità per quanto riguarda l'autonomia o la privatizzazione. Sono convinto che non si voglia e non si debba andare verso la privatizzazione, ma certamente verso l'autonomia, anche se lo Stato ha dimostrato di non poter gestire alcuni servizi, nonostante che certi aspetti della cosiddetta «legge Ronchey» consentissero di aprire certi spazi. Sono certo che tutte queste perplessità potranno essere fugate, affinché, con serenità, si possa attuare una prima sperimentazione dell'estensione dell'autonomia amministrativa e contabile a tante sovrintendenze, autonomia che consentirà certamente l'accesso di un pubblico sempre più numeroso ai beni culturali. L'Italia è tanto ricca di beni culturali ma tanto povera di visitatori e di persone che abbiano visto, anche solo in parte, l'immenso patrimonio che gli antichi ci hanno tramandato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'articolata relazione che consente a tutti noi di affrontare con consapevolezza il tema inserito all'ordine del giorno.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella seduta odierna, propongo di aggiornare la discussione generale sui disegni di legge alla seduta prevista per giovedì prossimo, 15 giugno, alle ore 15.

MAFFINI. Signor Presidente, sarebbe opportuno che le audizioni proposte dal relatore venissero svolte prima della discussione generale, in quanto da esse potrebbero scaturire elementi utili ai fini del dibattito. Nella seduta di giovedì prossimo potrebbero essere auditi, ad esempio, i rappresentanti delle associazioni più rilevanti del settore.

PRESIDENTE. Premesso che non è possibile procedere alle audizioni nel corso di questa settimana e che sarebbe comunque opportuno effettuarle in sede ristretta, ritengo prioritario affrontare e concludere la discussione generale sull'articolato nella giornata di giovedì prossimo. Non vorrei che si creasse una rigida pregiudizialità tra audizioni e discussione generale, in quanto si rischierebbe di entrare in un meccanismo non produttivo. Ancorchè le audizioni possano rappresentare un arricchimento importante, sono convinto che nel corso di questa legislatura si sia ormai acquisita un'esperienza non irrilevante. Non intendo comunque sminuire l'utilità delle audizioni rispetto all'articolato.

La discussione generale in fondo non è altro che il tentativo di cogliere gli indirizzi principali da definire in tale materia. Visto che la relazione del relatore Presti e la documentazione a nostra disposizione consentono lo svolgimento del dibattito, non perderei l'occasione di svolgere giovedì prossimo la discussione generale. Poichè sarà necessario poi un vero approfondimento dell'articolato, al termine della discussione generale si potranno stabilire i termini entro i quali proseguire i lavori della Commissione; si potrebbe ad esempio procedere alla convocazione delle audizioni prospettate dal relatore al termine delle quali si potrebbe formare un comitato ristretto, essendo così arricchiti, in sede di esame degli articoli, della dottrina proveniente dalle audizioni.

Propongo pertanto di rinviare la discussione generale alla seduta di giovedì prossimo. Premesso che concordo con quanto proposto dal relatore, se i colleghi riterranno opportuno proporre l'audizione di altre associazioni potranno informarne il relatore che provvederà a predisporre il relativo elenco. Se si ritiene invece che le proposte del relatore siano comprensive delle esigenze di tutti i componenti la Commissione, se siete d'accordo, si procederà per l'organizzazione delle audizioni secondo la più elastica formula dell'ufficio di Presidenza allargato.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, premesso che vorrei sentire al riguardo, se possibile, il parere del Ministro, ritengo che ci si debba limitare all'audizione dei soggetti che hanno chiesto di essere ascoltati. Tuttavia, mi suscita perplessità l'audizione del solo Sovrintendente per i beni ambientali e architettonici di Napoli. Anche se in questo caso si è in presenza del problema specifico sottolineato dal relatore, viste le difficoltà di rapporto esistenti tra le sovrintendenze e i musei, mi domando se non sia il caso di convocare in audizione anche altri soggetti onde non si configuri una disparità di trattamento con gli altri sovrintendenti interessati al provvedimento. Comunque, se le audizioni nascono soltanto dalla richiesta del sovrintendente Zampino di essere audito, la Commissione potrebbe limitarsi ad ascoltare solo lui. Ad ogni modo, non mi sembra che il problema sia banale.

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. Per quanto riguarda la vicenda di Napoli posso affermare, per vostra e mia tranquil-

lità, che la situazione è già stata affrontata per le vie brevi fra me e i due sovrintendenti napoletani. Ritengo che a questo punto i problemi si possano risolvere attribuendo la competenza sul Palazzo Reale al sovrintendente Zampino. Le difficoltà di rapporto sono infatti sorte a causa dell'uso congiunto del Palazzo Reale per le mostre che interessano Napoli. Posso pertanto assicurare che è stato finalmente raggiunto un accordo e che conseguentemente l'audizione del sovrintendente Zampino appare superflua.

PAGANO. È un rischio solo di Napoli.

PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. È una situazione che ha provocato frizioni anche sproporzionate.

PRESTI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo col Ministro.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, le audizioni in sede ristretta delle associazioni indicate dal relatore saranno effettuate prima di passare all'esame degli articoli.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 17,10 alle ore 17,15.

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico», d'iniziativa dei senatori Zecchino, Biscardi, Scaglione, Presti, Abramonte, Bevilacqua, Binaghi, Doppio, Lorenzi, Merigliano, Magris, Brienza, Manieri e Passigli.

Prego il senatore Scaglioso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCAGLIOSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in prima battuta mi preme sottolineare i privilegi accordati a questo disegno di legge che porta le firme dei rappresentanti di quasi tutti i Gruppi in Commissione. È un testo che trova già in partenza una serie di convergenze.

Il tipo di scaletta che ho elaborato esaminandolo permette di evidenziare anzitutto il suo taglio di carattere positivo: si tratta infatti di un disegno di legge volto a risolvere vecchi discorsi ormai largamente superati, non soltanto in ordine all'impostazione culturale, ma anche dal punto di vista tecnico. Mi riferisco in particolare alla vecchia legge n. 374 del 1939 con la quale veniva regolato il deposito legale, legge che faceva riferimento al tipo di materiali che in quell'epoca potevano essere utilizzati, materiali di tipo sostanzialmente cartaceo. Grazie agli sviluppi tecnologici e ai guadagni che si sono avuti in ordine anche alle conqui-

ste sul piano dei codici simbolici dei linguaggi e della tecnologia, si è determinata una situazione diversa, per cui quella legge è risultata largamente insufficiente. Oggi parlare di deposito legale condizionato soltanto al materiale cartaceo risulta estremamente lontano dalla realtà. Le prospettive legate alla normativa del 1939, inoltre, avevano motivazioni diverse. Non era soltanto l'amore per la cultura a giustificare la raccolta delle più varie testimonianze e documentazioni. Come risulta abbastanza chiaro leggendo l'articolato della legge del 1939, le motivazioni di tale deposito erano soprattutto di natura censoria: la paura cioè che certi testi andassero in giro prima che qualcuno ci mettesse sopra le mani e scoprisse che vi erano passi o indicazioni che forse era bene, tenuto conto del tempo, che non fossero rese pubblici. Anche sotto questo aspetto, il disegno di legge al nostro esame fornisce risposte di ben altro respiro. La chiave che lo legittima si basa su motivazioni alte e nobili. Si riprende infatti tutto quel che può essere legato alla storia, alla tradizione o alla memoria di un popolo, ai segni distintivi dell'identità di una cultura. Quindi, sotto certi aspetti mi pare che siamo abbastanza lontani dalle indicazioni legate alla normativa del 1939.

Nel provvedimento sono ravvisabili due tipi di legittimazione a carattere positivo: la prima di ordine tecnico, la seconda di ordine politico-culturale. Per quanto riguarda in particolare quella di ordine tecnico, è evidente che si offre, attraverso il disegno di legge, l'opportunità di indicare in modo analitico tutte le metodologie di documentazione; e qui il discorso spazia dal documento cartaceo a quello informatizzato. A questo proposito mi sembra opportuno anche sottolineare il rapporto tra i materiali e i linguaggi utilizzati, perchè evidentemente ogni materiale porta con sé un proprio modo di comunicare il pensiero, di portare avanti i discorsi. Ad esempio, un documento cartaceo per il quale la linearità del discorso è importante è diverso da un documento elettronico, caratterizzato da approcci di carattere simultaneo, quale quello dell'immagine. Mi sembra che il filo conduttore del disegno di legge al nostro esame denunci questa ricchezza di approcci.

Affrontando il testo del disegno di legge in modo più analitico, va evidenziata subito l'importanza accordata dall'articolo 1 ai luoghi deputati al deposito e alla raccolta dei documenti. In una rapida indagine da me compiuta in biblioteca, ed anche ascoltando alcuni colleghi giuristi, ho constatato che dal punto di vista lessicale il sintagma «deposito legale» non è tanto comune e non trova ancora un'armonica definizione nei lessici e nei dizionari. Tutto il discorso è ancora legato ad un approccio basato sui diritti e i doveri dei soggetti che producono materiale a stampa. Per questo sottolineo la modernità di questa impostazione rispetto ad un certo tipo di tradizione. Va detto, tuttavia, che proprio l'aver privilegiato un approccio a «documenti» legati a qualunque tipo di supporto rende catalogazione, deposito, conservazione e tutela piuttosto difficili. Del resto in linea generale l'ottica che domina il disegno di legge è correttamente legata al deposito di materiali di natura cartacea, lasciando in ombra le questioni aperte dagli altri tipi di supporto.

Un altro elemento che desta preoccupazione è dato dal privilegio dei luoghi canonici, cioè le biblioteche, le cineteche e le discoteche. Chiunque di noi abbia avuto a che fare con queste realtà conosce benissimo le difficoltà di accesso ai documenti che si incontrano, difficoltà

ulteriormente aggravate qualora sia necessario ricorrere a supporti moderni. Chi svolge, ad esempio, attività di cinema *d'essai* sa quanto sia difficile la consultazione e l'utilizzazione di un film presso la Cineteca nazionale. Il disegno di legge al nostro esame non affronta e non lascia trasparire minimamente queste difficoltà. Da un approccio di carattere generale sembra che tutto sia facile e che sia sufficiente disciplinare il flusso del deposito reale per far procedere il meccanismo di consultazione e d'uso per conto proprio in maniera regolare.

Vorrei esprimere poi alcune riserve derivanti dal timore che nella definizione degli obblighi e dei doveri si introducano statuizioni eccessivamente rigide che, essendo di difficile praticabilità, potrebbero dar luogo a molteplici e facili scappatoie per non ottemperarvi. Per riproporre l'adagio, ricorrente in questi ultimi tempi, delle grida manzoniane, ho l'impressione che il disegno di legge, vista la sua angolatura pratica, introduca numerose difficoltà operative per gli editori, per i tipografi e (con riferimento al materiale contemporaneo) per i produttori cinematografici o massmediologici. Le possibilità di aggiramento sono molteplici; ad esempio, per gli editori di testi di enorme valore non sarà facile rispettare i meccanismi previsti dal provvedimento, ancorchè il numero degli esemplari da consegnare sia ridotto. Queste difficoltà dovrebbero già essere state avvertite. Il Monte dei paschi di Siena, per esempio, che pubblica normalmente volumi il cui valore si aggira intorno al mezzo milione, non so se in futuro potrà effettuare tali pubblicazioni nel rispetto delle norme previste dal disegno di legge. Sarebbe opportuno individuare delle soluzioni diverse, tenendo conto delle difficoltà di spazio, di tempo e di uso che esistono.

La questione del deposito del materiale cartaceo quindi è anch'essa di difficile soluzione e richiederebbe una più attenta valorizzazione delle biblioteche regionali. In particolare, all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3), si prevede che una copia di ogni libro, opuscolo o periodico soggetto al deposito legale debba essere consegnata alla biblioteca della regione nella quale il responsabile del deposito legale ha sede, senza spiegare nulla di preciso, anzi rinviando il tutto al regolamento attuativo. Se non si fa chiarezza, si rischia di ingolfare le biblioteche centrali con del materiale che probabilmente uno studioso non penserà, sulle prime, di poter trovare lì. Una ricerca su Siena, ad esempio, troverebbe una migliore collocazione nella biblioteca degli Intronati di Siena o nelle biblioteche centrali nazionali di Roma o di Firenze? Per un ricercatore (con ciò riferendomi anche a numerosi colleghi stranieri) il primo luogo in cui effettuare una ricerca del genere sarebbe la biblioteca legata alla realtà a cui la ricerca si riferisce. Con il sistema proposto le biblioteche locali forse non saranno, nello specifico, neppure informate, se non a distanza di qualche tempo.

Sarebbe inoltre, a mio avviso, opportuno introdurre un emendamento perchè le opere che hanno un taglio artistico, storico o scientifico, se finanziate dallo Stato o pubblicate dagli enti pubblici, possano essere collocate in sedi accessibili alla consultazione. Magari, in seconda battuta, andrebbe affrontata anche la problematica relativa agli editori a carattere locale. Parlando con alcuni bibliotecari, per esempio con il direttore della biblioteca degli Intronati di Siena, ho saputo che la prassi finora seguita in molti casi è quella dell'assenso tacito, nel senso che

tutti gli editori senesi, grandi o piccoli che siano, consegnano alla biblioteca le proprie pubblicazioni, ma non è previsto un deposito legale vincolato.

Vorrei fare un'ulteriore annotazione di carattere generale. Gran parte della disciplina del settore viene rinviata alla potestà regolamentare del Governo, fermi restando alcuni punti di carattere generale. Al regolamento viene rinviata anche la definizione dei casi di esonero, totale o parziale, dalla consegna dei documenti.

Inoltre, in un momento in cui si parla di autonomia delle regioni, per il deposito legale si istituisce, in base all'articolo 9, una commissione a livello centrale, sembra tuttavia che siano state messe fra parentesi le difficoltà di far convergere le disponibilità dei componenti. Come sarà infatti possibile far partecipare tutte queste persone alle riunioni convocate per un determinato giorno? La riserva di carattere generale che pongo è relativa alla non praticabilità di certe procedure. Non è possibile invece pensare ad una giunta operativa?

Passo ora ad esaminare l'articolato. L'articolo 1 riguarda il deposito legale e la sua definizione semantica e all'articolo 2 vengono definite le finalità del deposito legale: si tratta degli aspetti cui facevo prima riferimento in ordine al tipo di servizio e alla sua disponibilità per gli utenti. L'articolo 3 evidenzia un intendimento estremamente positivo, quello di prevedere una prima catalogazione dei documenti destinati al deposito legale. Sono contemplate varie modalità di documentazione tra le quali, oltre ai libri, trovano posto anche i film, le videoregistrazioni, nonché i programmi radio e teletrasmessi. Si tratta quindi di un campo molto vasto. Debbo però esprimere alcuni dubbi relativamente al comma 3, che prevede siano soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, «di pregio e non»: questa formulazione non è sufficientemente precisa e potrebbe dare adito a dubbi.

L'articolo 4 riguarda i soggetti obbligati al deposito. Si assiste qui ad una inversione nella gerarchia delle responsabilità. Si prevede infatti che siano obbligati al deposito legale innanzi tutto l'editore e quindi il tipografo; in passato era il contrario. Il comma 4 prevede poi l'esenzione postale per i documenti destinati al deposito legale spediti alle biblioteche e agli istituti previsti dalla legge. Tale previsione, seppur apprezzabile, non credo sia di vitale importanza; penso che un editore non incontri grandi problemi finanziari nell'inviare i documenti. Non mi pare che sia questa la ragione basilare per cui tanti obblighi e doveri nel passato non sono stati rispettati.

Presidenza del vice presidente BISCARDI

(Segue SCAGLIOSO, relatore alla Commissione). Si passa poi, con l'articolo 5, al capitolo concernente i destinatari. Fermo restando che viene privilegiato in modo strettamente funzionale l'aspetto cui facevo cenno in precedenza, relativo al servizio, sottolineo la scelta, effettuata

all'articolo 7, di prevedere un ruolo di merito anche al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). A differenza di altri enti che vengono indicati, il CNR gode in questo caso di un rapporto privilegiato; esso, cioè, può richiedere in modo autonomo che gli sia inviata una determinata documentazione e ciò in considerazione del suo ruolo primario.

In merito all'articolo 6 sono state sollevate alcune riserve. Secondo la procedura vigente la biblioteca del Senato e quella della Camera ricevono i testi comunque e dovunque pubblicati, purchè vi sia un qualche contributo statale. Con questa norma si afferma invece l'obbligo di consegnare alla Camera e al Senato soltanto una copia delle pubblicazioni ufficiali. Si è già verificata un'«alzata di scudi» a questo proposito, nel senso che si chiede un ritorno alla vecchia normativa e non si accetta questo ridimensionamento.

L'articolo 8 riguarda le sanzioni, cui ho fatto prima riferimento, mentre l'articolo 9 prevede l'istituzione della commissione per il deposito legale. Mi sembra che tale organo sia numericamente ingovernabile, come già sottolineato.

L'articolo 10 prevede l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento attuativo, il cui contenuto viene delineato in linea di massima.

Infine, l'articolo 11 stabilisce le necessarie abrogazioni delle precedenti normative, in particolare quella del 1939.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

